



NOTIZIARIO della FLC CGIL di Reggio Emilia. Segretario responsabile: Silvio Silvano Saccani.  
In redazione: Elisabetta Braglia, Roberto Bussetti, Alice Viappiani. Sede Flc Cgil: Via Roma, 53 -  
Reggio Emilia. Tel. 0522 457263 - Mail: flc\_re@er.cgil.it - Stampa: Teorema, Via Orsi 3/d, Reggio Emilia.

n° 04 - 01/02/2021

## SCUOLA PRIMARIA


### L'abolizione del voto e il mestiere dell'insegnante

Da questo anno scolastico sono aboliti i voti nella scuola primaria. Lo ha deciso il parlamento durante l'estate. Il 4 dicembre il Ministero ha pubblicato l'Ordinanza e le linee guida. Flc Cgil sostiene da tempo unitamente a diverse Associazioni Professionali che il voto decimale non è strumento adeguato per la valutazione formativa degli alunni e quindi giudica positivamente l'innovazione, ricordando anche che i voti erano già stati aboliti dalla legge 517 del 1977, ma ripristinati nel 2008 dal governo di centrodestra della ministra Gelmini.

Pensiamo però che sarebbe stato opportuno che la norma, approvata dal Parlamento in agosto, entrasse in vigore dal prossimo anno scolastico, per dare tempo ai docenti di avviare quel processo di confronto e formazione indispensabile all'interno dei collegi docenti e nei team. La valutazione è un processo delicato e impegnativo che richiede tempo.

Il cambiamento non arriverà per legge o decreto. Ma il cambiamento può e deve iniziare da ora con la valorizzazione della sensibilità professionale degli insegnanti. Non è l'obbligo di un adempimento che deve occupare l'impegno dei docenti. Il passaggio dalla condizione attuale alle nuove modalità di valutazione degli apprendimenti, deve essere graduale, partecipato e gestito con cura dai docenti stessi nello specifico del loro contesto di lavoro.

Siamo agli inizi e non alla conclusione di un processo: non ci sono carte da sistemare in fretta ma processi su cui aprire una riflessione e nuove esperienze; a livello di team, comunque per piccoli gruppi e con un forte radicamento nella comunità scolastica intera e nel territorio. Riprendersi appieno la funzione valutativa vuol dire per i docenti riprendere in mano la propria autonomia professionale; più responsabilità certo ma anche maggiori margini di intervento, di modifica della organizzazione del lavoro. Che questa opportunità possa partire dalla scuola primaria è un segno di grande speranza. Perché nella storia della scuola elementare ci sono esperienze straordinarie che dalla fine degli anni '70 fino alla metà degli anni '90, hanno fatto di questa scuola un'eccellenza apprezzata in tutta Europa. Si tratta di patrimoni che non si cancellano facilmente. Chissà che una nuova fase di profondi cambiamenti nella scuola non inizi proprio dalla scuola primaria.



## Assemblea precari venerdì 5 febbraio - ore 16.30

- Pagamento **stipendi arretrati**
- Vertenza per l'accesso alla **RPD** e **CIA** da cui attualmente è escluso il personale che ha una supplenza breve (quindi anche i contratti COVID)\*
- Info su **Concorsi** - VI ciclo **TFA** - GPS e supplenze
- Aggiornamento graduatoria **terza fascia ATA**

INFO: [www.flcgil.it/@3960341](http://www.flcgil.it/@3960341)

MODULO PER LA PARTECIPAZIONE: <http://bit.ly/2NJ9VN4>

\* VED. PAGINA 5

## PERSONALE ATA/TERZA FASCIA Manca ancora il bando



Le graduatorie di terza fascia d'istituto vengono utilizzate dalle scuole statali per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale assente o su posti vacanti per tutt'anno. La bozza di decreto è stata inviata al CSPI per il prescritto parere. Pertanto siamo ancora in attesa del bando con le scadenze e le indicazioni per la presentazione delle domande di inserimento e/o di aggiornamento-conferma.

## PRECARI Il TAR boccia il ministero della PI



Il Giudice amministrativo, con decisione assunta il 27 gennaio 2021, ha condannato il Ministero dell'Istruzione a prevedere una sessione suppletiva per tutti i ricorrenti che, avendo presentato la domanda di partecipazione al concorso, non hanno potuto partecipare alla prova scritta in quanto sottoposti a misure sanitarie per l'emergenza da Covid 19. Ora il Ministero dell'Istruzione deve assumere le decisioni conseguenti.



## GRADUATORIE D'ISTITUTO DI TERZA FASCIA CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Le graduatorie d'istituto di **terza fascia** vengono utilizzate dalle scuole per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale assente. Gli aggiornamenti sono triennali e siamo ancora in attesa del bando per graduatorie del 2021 che avranno validità per il triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 (in questo periodo le graduatorie sono "cristallizzate" cioè non è possibile modificare i punteggi né cambiare provincia).

Possono presentare domanda:

- gli aspiranti che siano in possesso del prescritto titolo di studio per l'accesso al/ai profilo/i/aree di laboratorio
- gli aspiranti che hanno diritto a derogare dal possesso di tale titolo perché già inclusi in una precedente graduatoria o perché hanno prestato almeno 30 giorni di servizio nel profilo/area di laboratorio.

### CHI PUÒ FARE DOMANDA. LE REGOLE PER I VARI PROFILI

#### Assistente amministrativo

- Chi possiede un qualsiasi diploma di maturità (compreso l'istituto magistrale o il liceo artistico quadriennali)

*oppure*

- chi è già incluso nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o negli elenchi ad esaurimento (DM 75/01) o nelle graduatorie d'istituto degli assistenti amministrativi

*oppure*

- chi ha prestato servizio per almeno 30 giorni come assistente amministrativo (o profili corrispondenti nel passato) nelle scuole statali (anche per conto degli enti locali fino al 31 dicembre 1999).

#### Assistente tecnico

- Chi possiede un diploma di maturità che dia accesso ad una o più aree di laboratorio (vedi Allegato C tabella di corrispondenza titoli di studio/laboratori).

*oppure*

- chi è già incluso nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o negli elenchi ad esaurimento (DM 75/01) degli assistenti tecnici o nelle graduatorie d'istituto (per le sole aree nelle quali è già incluso)

*oppure*

- chi ha prestato servizio per almeno 30 giorni come assistente tecnico (o profili corrispondenti nel passato) nelle scuole statali (anche per conto degli enti locali fino al 31 dicembre 1999); per le sole aree nelle quali siano stati prestati i 30 gg di servizio.

#### Collaboratore scolastico

- Chi possiede almeno un titolo di studio triennale: diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale, diploma di scuola magistrale, diploma di maestro d'arte, diploma di maturità; attestato (triennale) e/o diploma professionale (triennale) rilasciato o riconosciuto dalla Regione (vedi FAQ 12 del 2017)

*oppure*

- chi è già incluso nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o ad esaurimento (DM 75/01) e nelle graduatorie d'istituto dei collaboratori scolastici

*oppure*

- chi ha prestato servizio per almeno 30 giorni come collaboratore scolastico (o profili corrispondenti nel passato) nelle scuole statali (anche per conto degli enti locali fino al 31/12/1999).

#### Addetto alle aziende agrarie

- Chi possiede un diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale per Operatore agrituristico; Operatore agro industriale; Operatore agro ambientale o il titolo triennale della formazione professionale di "Operatore agricolo" ad essi corrispondente (vedi FAQ 12 del 2017)

*oppure*

- chi è già incluso nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o negli elenchi ad esaurimento (DM 35/04) o nelle graduatorie d'istituto degli addetti alle aziende agrarie

*oppure*

- chi ha prestato servizio per almeno 30 giorni come addetto alle aziende agrarie nelle scuole statali.

#### Cuoco

- Chi possiede un diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero nel settore cucina o il titolo triennale della formazione professionale di "Operatore della ristorazione [settore cucina]" ad esso corrispondente (vedi FAQ 12 del 2017)

*oppure*

- chi è già incluso nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o negli elenchi ad esaurimento (DM 75/01) o nelle graduatorie d'istituto dei cuochi

*oppure*

- chi ha prestato servizio per almeno 30 giorni come cuoco nei convitti statali.

#### Infermiere

- Chi possiede la laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere

*oppure*

- chi è già incluso nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o negli elenchi ad esaurimento (DM 75/01) o nelle graduatorie d'istituto degli infermieri

*oppure*

- chi ha prestato servizio per almeno 30 giorni come infermiere nei convitti statali.

#### Guardarobiere

- Chi possiede un diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale per operatore della moda o il titolo triennale della formazione professionale di "Operatore dell'abbigliamento" o "Operatore delle calzature" ad esso corrispondenti (vedi FAQ 12 del 2017)

*oppure*

- chi è già incluso nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o negli elenchi ad esaurimento (DM 75/01) o nelle graduatorie d'istituto dei guardarobieri

*oppure*

- chi ha prestato servizio per almeno 30 giorni come guardarobiere nei convitti statali.



## COME SI DIVENTA AUSILIARI, TECNICI E AMMINISTRATIVI NELLA SCUOLA

Riepiloghiamo in queste schede i requisiti e le procedure da seguire per poter accedere alle professioni del personale ATA che è presente nelle scuole di ogni ordine e grado.

### Quali sono i lavori ATA

I lavori nei servizi della scuola sono di diverso tipo e si svolgono in diverse tipologie di scuole:

AREA A: **Collaboratore scolastico (CS)**: in tutte le scuole

AREA AS: **Collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria (CR)**, solo negli istituti agrari

AREA B: **Assistente Amministrativo (AA)**: in tutte le scuole

**Assistente Tecnico (AT)**: nelle scuole secondarie di II grado e in questo periodo di pandemia anche negli istituti comprensivi

**Cuoco (CU)**: solo nei convitti/educandati

**Infermiere (IF)**: solo nei convitti/educandati

**Guardabriere (GU)**: solo nei convitti/educandati

AREA D: **Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA)**: in tutte le scuole

La descrizione dei vari profili è disponibile nella Tabella A allegata al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) della scuola statale.

### Come si può essere assunti nella scuola statale

Con il solo possesso del titolo di studio richiesto si può chiedere di essere inclusi nelle graduatorie d'istituto di III fascia (escluso i DSGA), che vengono utilizzate dalle scuole per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale assente. Gli aggiornamenti sono triennali. L'ultimo è avvenuto nel 2017.

Il provvedimento per presentare la domanda di aggiornamento/conferma o eventuale nuovo inserimento è imminente e avrà validità per il periodo 2021/22, 2022/23 e 2023/24

Le assunzioni a tempo indeterminato (escluso i DSGA) avvengono dalle graduatorie permanenti (24 mesi) che si aggiornano e si integrano di anno in anno con l'inclusione di coloro che hanno già maturato almeno 24 mesi di servizio come ATA nella scuola statale e queste graduatorie si aggiornano ogni anno



Per i DSGA esistono specifiche regole per le assunzioni a tempo determinato sui posti liberi che avvengono dalle precedenti graduatorie di concorso per Responsabili amministrativi o utilizzando assistenti amministrativi già in servizio. La sostituzione temporanea per assenze avviene, di norma, con un incarico ad un assistente amministrativo in servizio nella scuola. Le assunzioni a tempo indeterminato avvengono dalle graduatorie dei concorsi ordinari: a fine dicembre 2018 è stato pubblicato il bando di concorso atteso da molti anni e in Emilia Romagna solo nel mese di dicembre 2020 si sono concluse le prove orali. Pertanto il prossimo settembre si avrà l'immissione in ruolo dei nuovi DSGA (i posti vacanti nella nostra provincia sono più di 40 su 64 autonomie scolastiche).

### I titoli di studio richiesti per poter lavorare come ATA

I titoli di studio richiesti sono diversi per i vari profili a partire dal diploma di qualifica triennale fino alla laurea (vecchio ordinamento ovvero specialistica/magistrale).

Esistono alcune deroghe per chi era già incluso in precedenti graduatorie o aveva svolto servizio per almeno 30 giorni in un determinato profilo.

Per il profilo di DSGA è richiesto il possesso di una laurea del vecchio ordinamento ovvero specialistica/magistrale in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti.

Per gli altri profili vedere la tabella pagina precedente.

### Le graduatorie di Istituto

*In ogni Istituzione scolastica vengono costituite tante graduatorie quanti sono i profili professionali presenti nella medesima Scuola (una per i collaboratori scolastici, una per gli assistenti amministrativi ...).*

*Le graduatorie di ciascun profilo si articolano in tre fasce:*

- nella **prima fascia** sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti che hanno maturato almeno **24 mesi** di servizio;
- nella **seconda fascia** sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali a esaurimento di collaboratore scolastico, negli elenchi provinciali ad esaurimento di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco infermiere, guardabriere e negli elenchi provinciali ad esaurimento di addetto alle aziende agrarie;

- nella **terza fascia** sono presenti i candidati in possesso dei titoli di accesso ai profili professionali previsti dal bando che viene emanato dal MIUR con cadenza triennale.

*Nella terza fascia, inoltre, si inseriscono anche coloro i quali, presenti nelle graduatorie provinciali permanenti per soli titoli del personale ATA, vogliono cambiare provincia.*

*In quest'ultimo caso, i candidati chiedono il deponamento dalle graduatorie provinciali permanenti della provincia di inclusione e si inseriscono nelle graduatorie di terza fascia dell'Istituzione scolastica ubicata nella provincia in cui vogliono trasferirsi.*

*Successivamente (quando è indetto il suddetto concorso per soli titoli) l'inserimento nella graduatoria provinciale permanente della provincia in cui si sono inseriti in terza fascia delle graduatorie di Istituto.*



**PENSIONI 2021 - SCUOLA****Opzione donna e Ape sociale**

*Il Ministero ha comunicato le disposizioni per accedere a questi 2 istituti previdenziali*

Il Ministero ha pubblicato il 29 gennaio 2021 una nota che integra la circolare 36103 del 13 novembre 2020, recante le disposizioni della Legge di Bilancio per il 2021 in materia di proroga del regime pensionistico sperimentale donna e dell'Istituto dell'Ape sociale.

**OPZIONE DONNA**

I requisiti richiesti per le dimissioni dal servizio e per l'accesso all'assegno pensionistico sono:

- almeno 58 anni di età e almeno 35 anni di anzianità contributiva, maturati al 31 dicembre 2020.

Le domande di dimissioni dal servizio andranno prodotte tramite le istanze online che saranno attive dal 1 febbraio 2021 al 28 febbraio 2021.

Ricordiamo: il calcolo dell'assegno pensionistico avverrà utilizzando il metodo contributivo per tutta l'anzianità maturata alla data delle dimissioni.

Non è possibile l'utilizzo del cumulo grauituo per raggiungere l'anzianità richiesta.

**APE SOCIALE**

Il finanziamento dell'istituto dell'APE sociale è stato prorogato al 31 dicembre 2021.

Il personale interessato, una volta riconosciuto dall'INPS il diritto all'accesso all'Ape sociale, potrà presentare, in modalità cartacea, la domanda di dimissioni dal servizio al Dirigente della scuola di titolarità entro il 31 agosto 2021.

L'APE Sociale ha la funzione di agevolare l'uscita dal lavoro per specifiche categorie che si trovano in situazioni di svantaggio, come disoccupati, invalidi o addetti a mansioni gravose, tra cui le docenti della scuola dell'infanzia.

*Per ulteriori chiarimenti vi consigliamo di richiedere un appuntamento al nostro Patronato INCA CGIL inviando una mail: [re.pensioni.scuola@er.cgil.it](mailto:re.pensioni.scuola@er.cgil.it)*

**FINANZIAMENTI****La convenzione di NoiPa**

*Le agevolazioni per il personale della scuola per ottenere in tempi brevi un prestito*

Grazie all'accordo tra diversi istituti di credito e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il personale della scuola che ne ha bisogno può usufruire di finanziamenti avvalendosi di alcuni vantaggi.

Sono stati introdotti i prestiti NoiPa che per mezzo della Cessione del Quinto permettono di ottenere somme di denaro, fino a 75.000 euro e di restituirli tramite una rata mensile che può arrivare ad un massimo di un quinto del proprio stipendio netto.

Il prestito può avere una durata massima di 10 anni.


**I BENEFICI DELLA CESSIONE DEL QUINTO**

Qui di seguito possiamo vedere i benefici generati dai prestiti con cessione del quinto NoiPa per i dipendenti pubblici:

- i evitano lunghe file di attesa in banca o alla posta, poiché il finanziamento viene rimborsato con trattenute sullo stipendio o cedolino pensione;
- nonostante la presenza di altri finanziamenti, pignoramenti o protesti è possibile ottenere il prestito con cessione del quinto;
- qualora si dovesse perdere l'impiego o vi fosse un decesso il finanziamento è coperto da polizza assicurativa;
- il finanziamento è a tasso fisso per tutta la durata del prestito.

Richiedere un un prestito NoiPa non è difficile: basta avere con sé un documento di identità valido; tessera sanitaria e ultima busta paga.

La convenzione NoiPA permette inoltre di sottoscrivere il finanziamento per una durata massima di 120 mensilità con una rata che non può superare il 20% dello stipendio e nel caso in cui le esigenze dovessero cambiare può avvenire la rinegoziazione del prestito in corso modificando la rata o allungando la durata residua.



CONCORSO STRAORDINARIO SECONDARIA

**PROVE SUPPLETIVE**

**Il TAR del Lazio riconosce il diritto di chi non ha potuto partecipare per problemi connessi al Covid a usufruire delle suppletive Un'importante vittoria per la FLC e per coloro che sono stati ingiustamente esclusi dal concorso.**

Il Giudice amministrativo, con decisione assunta il 27 gennaio 2021, ha condannato il Ministero dell'Istruzione a prevedere una sessione suppletiva per tutti i ricorrenti che, avendo presentato la domanda di partecipazione al concorso, non hanno potuto partecipare alla prova scritta in quanto sottoposti a misure sanitarie di prevenzione per l'emergenza da Covid 19.

Si provvederà a notificare la decisione del TAR Lazio al Ministero affinché provveda ad assumere tutti i provvedimenti necessari per ottemperare alla decisione del giudice. La sentenza del TAR conferma quello che abbiamo riscontrato da subito: ovvero che l'avvio del concorso in piena pandemia e senza prove suppletive è stato un errore, così come è evidentemente discriminatoria la scelta di non avviare sessioni suppletive per coloro che non per scelta, ma per motivi oggettivi sono stati esclusi dalla procedura. Ci auguriamo che il Ministero dell'Istruzione apra un vero confronto sul reclutamento: se ci fosse stata una vera disponibilità al dialogo e al confronto con i sindacati non ci sarebbe stato bisogno di ricorrere alla strada vertenziale per vedere riconosciuti i diritti dei lavoratori.

CONCORSO STRAORDINARIO SECONDARIA

**RIPARTONO LE PROVE SCRITTE**

**Le sedi d'esame dei candidati dell'Emilia Romagna**

Dopo la pubblicazione del calendario del ministero, l'USR dell'Emilia Romagna ha pubblicato la distribuzione dei candidati nei giorni stabiliti. Ricordiamo che l'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione con l'indicazione della destinazione dei candidati ha valore di notifica a tutti gli effetti.

<https://www.istruzioneer.gov.it/2021/01/29/concorso-straordinario-secondaria-dd-dd-510-2020-783-2020-prove-scritte/>



facebook  
FLC CGIL Reggio Emilia



facebook  
CGIL Reggio Emilia



## VERTENZA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RPD O CIA PER I PRECARI

Questa nota è finalizzata a fornire alcune indicazioni e chiarimenti in relazione alla possibilità di avviare un'azione legale per chiedere il riconoscimento del pagamento della **Retribuzione Professionale Docenti (RPD)** per il personale docente e del pagamento del **Compenso Individuale Accessorio (CIA)** in favore del personale Ata che hanno prestato servizio presso le istituzioni scolastiche statali con supplenze brevi e saltuarie. Si segnala che il compenso per la **RPD è pari a 174,50 euro per 12 mensilità**, invece il **CIA è pari a 73,70 euro mensili** per Ass. Amministrativi e Ass. Tecnici e **66,90 euro per i Collaboratori scolastici**.

Tale diritto è stato definitivamente riconosciuto dalla Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza del 27.07.2018.

In particolare, il giudice di legittimità si è concentrato sulle fonti contrattuali che disciplinano tale voce stipendiale ed in particolare sull'art. 7 de CCNL 15.03.2001 Comparto Scuola in base al quale «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive»; in base al comma 3 «la retribuzione professionale docenti analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999».

Tale disposizione contrattuale, una volta individuati i destinatari del compenso in questione negli assunti a tempo indeterminato o in coloro che sono stati assunti con contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili, ha stabilito che la RPD debba essere riconosciuta anche al personale che ha prestato servizio per periodi inferiori a quelli indicati, precisando che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio».

La Corte di Cassazione ha rilevato, altresì, che la norma contrattuale sopra richiamata non sarebbe stata oggetto di modifica, ma la contrattazione successiva sarebbe intervenuta soltanto per modificare l'entità della RPD.

In particolare la Corte, con l'ordinanza citata, ha stabilito che «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio».

È evidente che **il mancato riconoscimento di tale voce stipendiale** in favore del personale precario con supplenza temporanea, oltre a risultare in contrasto con la normativa contrattuale, risulta, altresì, lesivo dei principi posti alla base della direttiva comunitaria 1999/70/CE in base alla quale il datore di lavoro pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato un trattamento che non sia meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

Nella pronuncia della Cassazione sono richiamati i principi più volte espressi dalla Corte di Giustizia ovvero:

a) la clausola 4 dell'Accordo che esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determi-



nato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;

- b) il principio di non discriminazione che non può essere interpretato in modo restrittivo;
- c) il fatto che non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, ecc.

In considerazione di tutto quanto sopra, pertanto, si ritiene che il principio affermato dal giudice di legittimità in favore dei docenti dovrebbe essere esteso anche al personale ATA precario con supplenza breve o temporanea che, analogamente a quello di ruolo, dovrebbe essere destinatario del compenso individuale accessorio (CIA).

Infatti, il compenso individuale accessorio (CIA) è stato inizialmente introdotto con il CCNL 1998-2001 del Comparto Scuola (art. 42) sia per il personale ATA sia per quello docente con la dichiarata finalità di compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la completa realizzazione del processo dell'autonomia scolastica.

Soltanto successivamente, con il CCNL 2001, per il personale docente è stata prevista la voce stipendiale della "retribuzione professionale docenti" (RPD) mentre per il personale ATA è stata confermata il "compenso individuale accessorio" (CIA) che attualmente trova la sua regolamentazione nell'art. 82 del CCNL 2006/2009.

Per ulteriori informazioni e per fissare un appuntamento con l'Avvocato convenzionato con la FLC CGIL:

**SILVANO SACCANI**

cell. 340 6792566

[silvano.saccani@er.cgil.it](mailto:silvano.saccani@er.cgil.it)




## SCUOLA PRIMARIA. L'ABOLIZIONE DEL VOTO E IL MESTIERE DELL'INSEGNATE

### Neanche la meritocrazia

di **MARIA VELADIANO**  
dal libro *Parole di Scuola*  
pagg. 43-44

Senza che prima o insieme venga rimosso il divario sociale ed economico in cui i bambini si trovano quando cominciano la loro avventura di vita e di scuola, il merito cementifica in modo crudele le disuguaglianze e le santifica grazie alla ecumenica buona reputazione di cui gode. Un bel libro della sociologa



Chiara Volpato spiega il meccanismo per cui le disuguaglianze aumentano in tutto il mondo, anche occidentale (la ricchezza posseduta dall'1% della popolazione mondiale ha superato dal 2015 quella del restante 99%, eppure non si alza un movimento politico e civile di protesta). È quello che gli psicologi sociali chiamano l'enigma dell'accettazione della sottomissione. Non si possono soggiogare le masse solo con la violenza. Perché l'operazione abbia successo servono veri e propri «miti di fondazione e legittimazione» che, una volta condivisi, renda-

no tollerabili e anche bene accette le disuguaglianze. Fra questi il più potente moderno mito occidentale di legittimazione delle disuguaglianze è la meritocrazia. Un mito pericolosissimo perché rende acquiescenti i poveri, persuasi che ognuno abbia quel che si merita. Il che sarebbe vero solo se tutti partissero dallo stesso stato sociale (ricchezza), culturale, di salute (poter diagnosticare e curare le malattie)\*. Ma non è così.

La scuola ha il compito di conoscere questi meccanismi, di essere consapevole che la meritocrazia in un contesto di disuguaglianza è ingiusta e basta, e che coltivare il mito della meritocrazia vuol dire, nelle attuali condizioni, semplicemente fare il gioco dell'immobilismo sociale e quindi non fare il proprio dovere.

Meritocrazia non è una parola di scuola. La scuola rimuove gli ostacoli, dice la Costituzione. Tutti gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di sé, e quindi non valuta tutti in modo uguale, non fa parti uguali del suo tempo e delle sue energie ma ne destina di più a chi ha più bisogno. Questo la scuola pubblica può farlo perché ha la Costituzione che glielo permette. Glielo dà come compito.

\* Chiara Volpato, *Le radici psicologiche della disuguaglianza*, Laterza, Roma-Bari 2019.

### Tempi di voto, ma non servono a nulla

di **GIUSEPPE CALICETI**  
dal blog *I bambini ci parlano*


Tempi di valutazione. In trent'anni il sistema di valutazione è cambiato almeno dieci volte. in base ai governi e alle mode pedagogiche. La novità dell'anno? L'abbandono dei voti numerici alla scuola primaria. Anzi, il riabbandono. Anche se i registri elettronici non sono aggiornati. La tentazione magistrale? Tradurre ogni numero in una parola. Mah. La confusione è tanta. Non mi preoccupa: i voti faranno anche quest'anno la loro pessima figura. Anche se piacciono alle famiglie, pare. E a tanti colleghi. Questo anche se pedagogisti e psicologi siano contrari. Sono contro i voti da sempre: disturbano la crescita, minano l'autostima. Adulano e offendono, corrompono e feriscono, mietono vittime innocenti e creano assurde presunzioni. I voti infieriscono sui più deboli e avvelenano anche i migliori. Non servono a capire, creare un carattere, comunicare, imparare. Non aiutano a riflettere sugli errori commessi. Non aiutano a migliorarsi. I voti creano muri insormontabili. Dimenticano chi sono e da dove vengono gli studenti. Sempre. Non li prendono per mano. Non li conducono in nessun luogo. Creano rancori e vendette. Fanno male, soprattutto ai più piccoli. I voti sono sempre lo stesso numero:



uno zero senza volto e senza cuore. Sono bombe a orologeria: in un attimo possono disintegrare una classe costruita in anni e anni di paziente lavoro. I voti limitano e restringono, separano, imbarazzano. I voti non sono mai veri, divertenti: neppure i più belli.

Alimentano invidie e pettegolezzi. Producono lacrime inutili e ridicole arroganze. Esasperano e tradiscono. Distruggono la curiosità e la gioia di imparare, il piacere di scoprire e di immaginare. Creano ansie e paure. Inquinano emozioni e comportamenti. I voti esaltano e umiliano, premiano e puniscono, zittiscono e azzerano in un sol colpo storie e sorrisi, solidarietà e generosità, sofferenze e immaginazioni. I voti sono violenti: creano vittime e carnefici, buoni e cattivi. Fanno soffrire chi li riceve. Trasformano studenti nell'errore commesso. I voti sono bugiardi: mi è capitato spesso di vedere bocciati o coi voti bassi, diventare ottimi professionisti; e viceversa. I voti sono sempre sbagliati: fanno piangere, illudono, sbeffeggiano, irridono. Nessuno studente si merita di essere ridotto a un numero o a una parola, a un giudizio, neppure per un secondo. A chi sta ancora crescendo i voti non si danno.





**FLC CGIL**  
Reggio Emilia  
*federazione lavoratori  
della conoscenza*

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263

re.flc@er.cgil.it  
flc.cgil.re@pec.leonet.it

## i FUNZIONARI

**ELISABETTA BRAGLIA**  
cell. 342 1040200;  
elisabetta.braglia@er.cgil.it

**ROBERTO BUSSETTI**  
cell. 335 7458160  
roberto.bussetti@er.cgil.it

**SILVANO SACCANI**  
cell. 340 6792566;  
silvano.saccani@er.cgil.it

**DANIELE FERSURELLA**  
tel. 0522 457263;  
daniele.fersurella@er.cgil.it

Collaboratore per problemi amministrativi

## i RECAPITI

### REGGIO EMILIA

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263

	mattina	pomeriggio
Lunedì	chiuso	14.30 - 18.00
Martedì	9.00 - 12.30	chiuso
Mercoledì	chiuso	14.30 - 18.00
Giovedì	chiuso	14.30 - 18.00
Venerdì	9.00 - 12.30	14.30 - 18.00
Sabato	chiuso	

### CASTELNUOVO MONTI

(Mara Zampolini)

Via Monzani, 1 - tel. 0522 457650  
lunedì dalle 15.00 alle 18.00

### CORREGGIO

(Roberto Bussetti)

Piazzale Finzi, 2 - tel. 0522 457750  
giovedì dalle 15.00 alle 18.00

### GUASTALLA

(Silvano Saccani)

Via Dalla Chiesa, 1 - tel. 0522 457700  
lunedì dalle 15.30 alle 18.30

### SCANDIANO

(Alice Viappiani)

Via De Gasperi 14 - tel. 0522 457800  
Tutti i giovedì dalle 15.00 alle 18.00  
dalla prima settimana di marzo

Per un miglior servizio, consigliamo di concordare telefonicamente o via mail l'appuntamento. Ricordiamo che la consulenza è per gli iscritti al sindacato e per chi si vuole iscrivere.



# PENSIONI 2021

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato due misure importanti che possono rappresentare delle occasioni per anticipare il pensionamento.

## APE SOCIALE

Almeno **63 anni e 30 anni** di contributi\* al **31.12.2021**

- ♦ disoccupati e senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi
- ♦ lavoratori che assistono da almeno 6 mesi un familiare entro il 2° grado di parentela
- ♦ invalidi civili con almeno il 74% di invalidità

Almeno **63 anni e 36 anni** di contributi\* al **31.12.2021**

- ♦ coloro che svolgono lavori gravosi o pesanti

\* I requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

## OPZIONE DONNA

- Almeno **58 anni** (59 con contribuzione autonoma) e **35 anni** di contributi\* al **31.12.2020**
- ♦ puoi accedere al pensionamento con un calcolo contributivo 12 mesi dopo il perfezionamento del requisito (18 con contribuzione autonoma)

\* Sono esclusi i contributi di disoccupazione e malattia per il perfezionamento del 35 anni di contribuzione.

## PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Consulta il sito [www.cgilreggioemilia.it](http://www.cgilreggioemilia.it) oppure scrivi a:

Settore Inps: [inca.reggio.previdenza@er.cgil.it](mailto:inca.reggio.previdenza@er.cgil.it)

Settore Pubblico Impiego: [inca.reggio.previdenzapubblica@er.cgil.it](mailto:inca.reggio.previdenzapubblica@er.cgil.it)

Tel: 0522 457248

**CGIL**

REGGIO EMILIA



[www.inca.it](http://www.inca.it)



## TEOREMA UFFICI FISCALI



a partire dall'8 febbraio 2021 è possibile

## FISSARE L'APPUNTAMENTO PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021

anche se non ancora in possesso di tutta la documentazione

TELEFONANDO AL CALL CENTER: **0522 457 290**

oppure utilizzando il portale CGIL

[www.cgilonline.it](http://www.cgilonline.it)

Sezione APPUNTAMENTI - Sezione SERVIZI FISCALI